



Corte dei Conti
SEZIONI RIUNITE

**CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2014**

**RELAZIONE ORALE DEL PROCURATORE GENERALE
SALVATORE NOTTOLA**

**Adunanza delle SS.RR. del 14 febbraio 2014
Presidente Raffaele Squitieri**

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2014

*RELAZIONE ORALE DEL PROCURATORE GENERALE
SALVATORE NOTTOLA*

Adunanza delle SS.RR. del 14 febbraio 2014
Presidente Raffaele Squitieri

La relazione scritta rappresenta diffusamente il sistema normativo che regola la giurisdizione contabile, gli orientamenti di questa, i multiformi aspetti dei comportamenti amministrativi da cui deriva il danno erariale e le considerazioni che si possono trarre sotto il profilo critico e propositivo

La relazione orale è diretta ad esporre una sintesi molto contenuta, ma ragionata ed organica, dei contenuti del documento scritto

CORTE DEI CONTI
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2014
RELAZIONE ORALE
DEL PROCURATORE GENERALE
SALVATORE NOTTOLA

L'apertura del nuovo anno giudiziario vede le funzioni della Corte dei conti rinnovate e rivitalizzate, per effetto delle nuove competenze affidate all'Istituto, tanto nell'area del controllo quanto in quella della giurisdizione, talché ne viene confermato ed esaltato il ruolo di garante sia dell'equilibrio economico finanziario nell'intero settore pubblico a tutela dell'unità economica della Repubblica (ord. n. 60/2013 della Corte costituzionale), sia dell'integrità delle pubbliche risorse.

Ciò, a conferma del principio che caratterizza la Corte dei conti, il principio di continuità: la Corte si rinnova conservando i suoi profili essenziali, sicché cambiamento e innovazione, uniti ad una sostanziale stabilità dei caratteri fondamentali, contribuiscono a proiettare l'Istituto

verso il futuro e renderlo capace di affrontare le esigenze moderne, e le trasformazioni dello Stato e della pubblica amministrazione.

Questo principio ha distinto la Corte fin dall'origine e, nel suo divenire, fino ai giorni nostri. Infatti nel 1862 furono mantenute – naturalmente in un contesto più organico, moderno e coerente con i caratteri del nuovo Stato – le funzioni fondamentali esercitate dalle Istituzioni di controllo degli Stati preunitari, in particolare di quelle a struttura più complessa, cioè la Gran Corte dei conti di Napoli che, assieme alla Corte dei conti di Palermo, costituiva l'Istituzione di controllo del Regno delle due Sicilie, e la Corte dei conti del Piemonte, succeduta a quella del Regno di Sardegna.

Gli aspetti più rilevanti del nuovo assetto risiedono nelle attribuzioni in materia di gestione finanziaria degli enti territoriali quali, a titolo di esempio e rinviando per i particolari a quanto si dirà più avanti, nuovi istituti come il giudizio di parifica del rendiconto generale delle Regioni a statuto ordinario su modello di quello vigente per lo Stato (finora esistente soltanto per alcune di quelle a statuto speciale), la competenza delle Sezioni di controllo della Corte in materia di approvazione dei piani di riequilibrio finanziario degli enti locali ed i corrispondenti giudizi d'impugnazione avverso le relative pronunce - affidati ad una speciale composizione delle Sezioni Riunite - alla configurazione in senso giurisdizionale di alcuni di questi istituti, ed alla diretta partecipazione, in certi casi, della

stessa giurisdizione.

Infatti l'art. 148 del T.U.E.L., ripreso e modificato dal D.L. 174/2012 (art. 3, comma 1, lett. e), prevede l'irrogazione di una sanzione, da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali, agli amministratori degli enti locali in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo. La norma non solo realizza una vera sinergia fra controllo e giurisdizione ma attribuisce alla giurisdizione una competenza relativa non a singole fattispecie dannose ma a interi e complessi fenomeni di disfunzione amministrativa.

Ma non è tutto.

Gli istituti suindicati, dalla legge inquadrati nelle “formalità della giurisdizione contenziosa” e compresi nella previsione dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione (in particolare i giudizi d'impugnazione delle pronunce delle Sezioni di controllo) hanno creato forme di interazione fra le due funzioni della Corte – controllo e giurisdizione: essi infatti, mentre riguardano la legittimità di atti o di gestioni pubbliche o la funzione referente nei confronti di organi rappresentativi, quindi finalità tipiche delle attribuzioni del controllo, coinvolgono tuttavia le funzioni giurisdizionali con la conseguenza che, non per caso, il nuovo giudice cui è affidata parte di questa materia,

le Sezioni riunite in speciale composizione, è composto pariteticamente da magistrati appartenenti alle due aree.

La competenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione – giudice creato dal D.L. 174 del 2012 – si estende a diverse fattispecie, non tutte connesse fra loro. Esse si pronunciano, “nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 103, II comma, della Costituzione”:

- sui ricorsi avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo di approvazione o diniego dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale deliberati dagli enti locali (art. 243-quater T.U.E.L. introdotto dall’art. 3 del D.L. 174);

- in unico grado, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al “fondo di rotazione” previsto, dal precedente art. 243-ter, per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;

- anche in unico grado, sui ricorsi avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche, emanati annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 196 del 2009 (art. 1, comma 169, legge 228 del 2012 - legge di stabilità 2013);

- sui ricorsi avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo per la certificazione dell’attendibilità dei costi degli accordi contrattuali di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio (art. 11, comma 19, D.L. 91 del 2013 conv. In L. 112 del 2013).

In merito al nuovo organo giudicante – che ha iniziato a funzionare da alcuni mesi ma la cui attività si prevede imponente (in poco tempo sono già pervenute decine di

ricorsi riferiti alle varie attribuzioni) – sarà necessaria un’approfondita opera d’interpretazione perché, a fronte della lacunosa disposizione legislativa (che si limita a prescrivere il termine della pronuncia – 30 giorni), dovranno essere individuate regole e procedure soprattutto riguardo ai termini dei vari adempimenti, sì da costruire un processo in linea con i principi che regolano la giurisdizione contenziosa.

Un altro aspetto degno di riflessione è quello dell’estensione della giurisdizione delle Sezioni riunite a speciale composizione al di fuori delle fattispecie indicate dalle norme istitutive. Sul punto la Procura Generale ha assunto al momento una posizione di non piena adesione ma non ha escluso l’opportunità della sindacabilità delle pronunce emesse in sede di controllo finanziario sugli enti locali.

Dalle prime sentenze delle Sezioni riunite a speciale composizione emerge l’orientamento ad affermare la propria giurisdizione anche al di fuori dei casi introdotti dal legislatore, considerati come mera “esemplificazione di una giurisdizione esclusiva della Corte per tutte le deliberazioni del controllo” e cioè, in generale, in relazione ad eventuali

impugnazioni delle delibere delle Sezioni di controllo in tema di equilibri di bilancio e rispetto del patto di stabilità (così le argomentate e puntuali considerazioni delle sentenze n. 2, 5 e 6 del 2013).

Sul punto, come detto sopra, la Procura generale ha assunto, al momento, una posizione di non piena adesione, ritenendo che l'eccezionalità delle norme di cui si parla rispetto al principio della insindacabilità delle pronunce della Corte dei conti in sede di controllo, non ne consentirebbe l'applicazione, senza una disposizione normativa, al di fuori delle ipotesi specificamente previste. Comunque il tema è meritevole di essere approfondito perché non si può negare – come la stessa Procura generale ha ammesso in dibattimento - l'opportunità di una forma di revisione delle pronunce emesse in sede di controllo finanziario sugli enti locali e quindi l'ammissibilità della relativa impugnazione.

In questo nuovo assetto, le attribuzioni del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti risultano più estese e rinvigorite: esso è direttamente investito, ad esempio, delle funzioni requirenti nei giudizi di parifica dei rendiconti generali delle Regioni ed in quelli davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione: in tal modo, alle competenze tipiche dell'organo requirente in materia di responsabilità amministrativa, riguardanti cioè i comportamenti illeciti soggettivi, si affiancano, in via altrettanto generale, competenze riguardanti la legittimità di atti e gestioni pubbliche ed incentrate sull'azione

amministrativa.

Questa nuova configurazione delle funzioni del Pubblico Ministero contabile peraltro, e la loro espansione oltre i confini tradizionali della materia della responsabilità amministrativa, richiederebbero il riconoscimento e l'esercizio di analoghi poteri istruttori, senza i quali l'intervento dell'organo requirente resta soltanto formale ed il riferimento alla giurisdizione contenziosa privo di significato.

* * * * *

Passando al tradizionale campo d'azione del Pubblico Ministero contabile, è necessario rinviare al testo integrale della relazione, nella quale si è dato diffusamente atto dell'esercizio della giurisdizione contabile e dell'attività delle Procure regionali.

Questa, malgrado la sempre più grave scarsità di risorse umane, e la presenza di norme che certo non la favoriscono, rimane significativa: nel 2013 si è registrato ancora un aumento degli atti di citazione in giudizio, di cospicuo contenuto, per oltre 3,2 miliardi di euro, circa

ventimila sono state le istruttorie aperte e millecinquecento le formali contestazioni.

Ancor più significativi sono i contenuti delle iniziative requirenti: esse riguardano le fattispecie più varie, tutte però riferite ai temi di maggior interesse per la comunità civile, quali l'integrità finanziaria delle gestioni statale e territoriali, l'ambiente, la sanità, la corruzione, la tutela dei rapporti finanziari con l'Europa, le ipotesi di illecito uso delle risorse destinate all'attività politica.

Sono state oggetto di iniziative requirenti le vicende attinenti al dissesto finanziario degli enti locali, al mancato rispetto del patto di stabilità, all'inadempimento degli enti locali nell'attuazione delle misure correttive al fine del ripristino degli equilibri di bilancio e del risanamento della finanza locale.

Un nuovo versante è stato aperto in merito alla gestione, da parte dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, delle risorse ad essi trasferite (contestualmente all'introduzione, con l'art. 1, commi 9, 10 e seguenti, del D.L. 174 del 2012, del rendiconto di tale gestione e del controllo, su di esso, della Sezione regionale di controllo).

Nel corso della loro attività ordinaria, le Procure regionali hanno avviato azioni ed aperto istruttorie su fattispecie di danni erariali che continuano a rappresentare la parte più cospicua dell'attività requirente. A titolo meramente esemplificativo, le tematiche più ricorrenti hanno riguardato l'indebito uso di fondi nazionali e comunitari stanziati per lo sviluppo dell'imprenditorialità o dell'agricoltura, danni in materia ambientale e alla

salute pubblica, danni al sistema sanitario e casi di malasanità, omessa riscossione di proventi pubblici e tributi, illegittime ed indiscriminate erogazioni al personale, consulenze e conferimenti esterni *contra legem*, danni all'immagine e patrimoniali derivanti da fattispecie penalmente rilevanti, illeciti di gestione negli enti a partecipazione pubblica, frodi e abusi nel settore dell'energia eolica.

All'attività ordinaria delle Procure contabili si è aggiunta quella inerente al giudizio di parifica dei rendiconti generali in ogni Regione, attività che ha visto il suo esordio proprio nel 2013 in sede di prima attuazione della norma istitutiva (art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012).

* * * * *

Come di consueto, mi soffermerò brevemente su alcuni temi di maggior rilievo ed attualità: la giurisdizione per i dipendenti ed amministratori delle società cosiddette partecipate, la gestione dei fondi comunitari (tematiche da considerarsi oggi strategiche per la giurisdizione contabile) e la gestione dei fondi trasferiti ai gruppi consiliari regionali.

Mi limiterò a considerazioni generali rinviando per gli aspetti tecnici alla relazione scritta.

Come la Corte dei conti sta ribadendo da molti anni, il fenomeno delle società partecipate ha assunto un'importanza fondamentale per la finanza pubblica.

Recentemente il legislatore vi ha prestato particolare attenzione, con norme dirette a disciplinare la loro vita interna e creando una forma di controllo degli enti territoriali sulla gestione delle società da essi partecipate (sia per quanto riguarda le Regioni: art. 1, comma 4, D.L. n. 174 del 2012: “... le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle Regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione ...”; sia per quanto riguarda gli enti locali: l’art. 147-quater del T.U.E.L., introdotto nel D.L. 174 dall’art. 3, contempla l’istituzione di un sistema di controllo, da parte degli enti locali, sulle società partecipate non quotate).

Questa attenzione è ben giustificata: dall’estensione del fenomeno non meno che dalla pesante incidenza finanziaria sugli stessi enti partecipanti e sui loro equilibri di bilancio (in particolare ciò va detto per le società che perseguono esclusivamente finalità “proprie” dell’Amministrazione per mezzo di risorse parzialmente o, più spesso, totalmente pubbliche): si verifica sempre più spesso che il dissesto delle società partecipate trascina con

sé quello degli enti locali di riferimento.

Il modello organizzativo civilistico-privatistico di questi enti (per lo più società per azioni), ha fatto attribuire al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti dalle società a partecipazione pubblica. Ciò, malgrado esse operino quasi sempre ed esclusivamente con patrimonio pubblico.

La soluzione non è senza conseguenze di rilievo: il diniego della giurisdizione contabile - a fronte dello sperpero di danaro e beni pubblici e degli illeciti vari che causano ingenti pregiudizi al patrimonio degli enti partecipanti - rende problematico e incerto il ripristino delle risorse danneggiate, in quanto viene a mancare l'iniziativa pubblica, a cura di un pubblico ministero neutrale e indipendente, posto a tutela esclusivamente degli interessi collettivi.

Recentemente, come è stato anche ricordato in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Cassazione, dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza

della giurisdizione contabile per le c.d. “società in house” (società di diritto privato costituite per finalità di gestione di pubblici servizi e definite dai tre requisiti della natura esclusivamente pubblica dei soci, dell'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi e della sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici).

Sono, queste, aperture significative che, anche se a nostro avviso ancora da approfondire ed ampliare, costituiscono la base per future ed ulteriori aperture che possano estensivamente ammettere l'esistenza della giurisdizione speciale.

Nell'area del contrasto alle frodi ed alle irregolarità nella percezione e utilizzazione di risorse pubbliche erogate dall'Unione Europea, l'impegno della Corte – sia nella giurisdizione sia nel controllo – è stato rilevante anche nello scorso anno, come risulta dal testo integrale della relazione.

Due aspetti sono degni di rilievo: il primo è l'interesse e l'attenzione dell'Europa per l'attività della Corte dei conti italiana in questo settore. Ciò è dovuto non soltanto alla

specificità della nostra giurisdizione nella materia ma anche all'impegno che controllo e giurisdizione hanno profuso. Questo interesse ha prodotto una forte collaborazione reciproca fra la Corte dei conti e l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) con il quale, nello scorso mese di settembre, la Procura Generale ha rinnovato un "Accordo di cooperazione amministrativa".

Il nuovo Accordo sostituisce, con aggiornamenti, il precedente protocollo, siglato nel 2006, che è stato integrato in considerazione dello sviluppo dei rapporti intervenuti nel frattempo e della evoluzione della giurisdizione contabile.

Esso prevede la cooperazione e lo scambio di informazioni e dati, l'assistenza nelle indagini, la condivisione delle analisi strategiche e l'incentivazione delle attività di formazione del personale nonché l'assistenza dell'OLAF per l'esecuzione, da parte dell'Unione, di sentenze emesse dalla Corte dei conti a favore della medesima, nelle ipotesi di frodi sui fondi diretti.

Inoltre la Procura Generale ha istituito con le Procure regionali una rete di consultazione per seguire e coordinare l'andamento delle istruttorie e delle iniziative giudiziarie.

Vivo interesse – è questo l'altro aspetto – ha riscosso l'orientamento degli Uffici giurisdizionali, confermato dalla Cassazione, di affermare la giurisdizione della Corte

dei conti italiana anche per i finanziamenti direttamente erogati ai privati dall'Unione Europea (cioè senza l'intermediazione dell'Amministrazione italiana) talché risulta rafforzata la tutela diretta, da parte dell'Istituto, degli interessi finanziari dell'Unione.

Da notare che la Commissione europea ha direttamente preso parte alla vicenda intervenendo nel giudizio instaurato presso la Sezione Lombardia per la indebita percezione, da parte di un raggruppamento transnazionale di enti ed imprese, per l'appunto di finanziamenti erogati direttamente dall'UE nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca, nonché nel giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Cassazione, sostenendo non solo l'esistenza della giurisdizione italiana ma in particolare quella della Corte dei conti. E la S.C. di Cassazione ha confermato questa tesi (decisioni 20701 e 26935 del 2013).

Nell'anno appena trascorso si sono sviluppate molte ed articolate iniziative della Corte in materia di gestione dei contributi erogati ai gruppi consiliari regionali.

La vicenda è appena all'inizio e quindi le conclusioni sarebbero premature: vanno però richiamati alcuni punti.

Il susseguirsi, in tale settore, di diffusi e rilevanti episodi indicativi di cattiva gestione e di distrazione di

fondi pubblici dai fini istituzionali, e l'allarme che ne è derivato nell'opinione pubblica, ha indotto il legislatore a disporre la rendicontazione delle gestioni ed il controllo della Corte dei conti. Le Sezioni di controllo hanno dunque iniziato l'esame di questi rendiconti.

In pari tempo, le Procure regionali hanno intrapreso due tipi di iniziative: da un lato, la procedura diretta a sottoporre le gestioni in argomento al giudizio di conto (giudizio da celebrare davanti alle Sezioni giurisdizionali con l'intervento del Pubblico Ministero); dall'altro, l'attivazione di istruttorie preordinate all'eventuale azione di responsabilità per danno erariale, in caso di acclarata distrazione di fondi pubblici: si sono celebrati i primi giudizi e vi sono state le prime condanne.

La definizione delle iniziative intraprese, sia in sede di controllo, sia di giurisdizione, è tuttavia condizionata dai diversi giudizi promossi - davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di Cassazione nonché alle Sezioni Riunite della stessa Corte dei conti - per cui la situazione è del tutto indefinita.

Va peraltro segnalato che in alcuni casi gli interessati hanno provveduto alla restituzione dei fondi a seguito delle contestazioni mosse dalla Corte (Puglia e Molise); a sua volta la Regione Trentino Alto Adige e la Provincia di Trento si sono adeguate alle osservazioni della Corte, dettando anche regole per il legittimo utilizzo delle spese.

Le questioni dibattute attengono all'autonomia degli enti regionali ed all'immunità dei consiglieri, alla configurabilità del giudizio di conto e alla sua compatibilità e possibile coesistenza con il sistema della rendicontazione amministrativa introdotta dal D.L. 174/2012, all'attribuzione della qualifica di agente contabile ai presidenti dei gruppi consiliari regionali ecc.

In merito a tali questioni sono stati proposti (e sono pendenti) ricorsi per regolamenti preventivi di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione (attinenti ai giudizi di responsabilità amministrativa e ai giudizi di conto: rispettivamente, Regioni Veneto e Toscana), conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale (in merito al controllo sui rendiconti da parte delle Sezioni di controllo: Regioni Emilia Romagna, Veneto e Piemonte nonché in merito ai decreti per resa del conto emessi, in un caso, dalla Sezione giurisdizionale toscana e nell'altro dalla III Sezione centrale d'appello: rispettivamente Regioni Toscana e Piemonte).

Sulla questione di massima concernente la configurabilità del giudizio di conto ed i rapporti con il controllo sul rendiconto amministrativo della gestione dei fondi attribuiti ai gruppi regionali consiliari pende giudizio davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Non può passare sotto silenzio il tema della corruzione, tornato di attualità dopo il recente rapporto della Commissione Europea. In verità si tratta di un tema ricorrente sul quale, non bisogna dimenticare, è ritornata più volte la Corte dei conti, con varie e concrete proposte spesso rimaste inascoltate.

Eppure bisogna considerare che la Corte, se fornita delle necessarie risorse e di una normativa che permetta una maggiore efficacia ed incisività delle sue pronunce, condizioni essenziali oggi scarse, può rivestire un ruolo fondamentale nel contrasto alla corruzione ed alle altre fattispecie di illegalità tanto con la funzione di controllo, per la sua capacità di entrare nel cuore della pubblica Amministrazione, quanto con la giurisdizione che, con i giudizi di responsabilità e di conto, relativamente brevi e non a rischio di prescrizione, e con i conseguenti effetti sanzionatori e risarcitori, ha la possibilità di privare il sistema corruttivo di ogni beneficio economico.

Peraltro, sotto questo aspetto, la giurisdizione contabile, come emerge dalla relazione scritta, consegue

innegabili risultati, relativamente modesti, se si guarda alle cifre, rispetto all'entità del fenomeno (ciò è conseguenza dell'esiguo numero di magistrati) ma significativi se si considera la rapidità e la diffusione delle pronunce, e i conseguenti effetti di deterrenza e prevenzione.

Per questa materia e per tutte le altre oggetto della giurisdizione contabile vale la considerazione che le iniziative degli organi requirenti e la produttività delle Sezioni giudicanti, ed il conseguente effetto risarcitorio e dissuasivo, vengono indeboliti e spesso vanificati dalla scarsa capacità della pubblica Amministrazione di assicurare l'esecuzione delle sentenze di condanna e, in definitiva, di riscuotere i propri crediti (compito che, come è noto, non è affidato alle Procure regionali).

A questa situazione s'intende a volte porre rimedio con periodici provvedimenti di agevolazione (definiti impropriamente ma significativamente "condoni": il primo fu disposto con L. 266 del 2005, il secondo con D.L. 102 del 2013, conv. in L. 124 del 2013 che hanno assicurato un recupero pari al 10/30 per cento del danno oggetto della condanna in primo grado).

Ferma restando la discrezionalità politica nella gestione dei propri crediti, non si può tacere che tali provvedimenti, intervenendo alle soglie dei giudizi d'appello, dopo cioè il compimento dell'istruttoria e la conclusione del giudizio di primo grado, vanifica un'attività spesso gravosa e comunque costosa.

Un diverso valore avrebbe invece un procedimento agevolativo attuato dopo l'istruttoria e diretto ad evitare del tutto il giudizio.

Le disposizioni normative che negli ultimi tempi hanno affidato alla Corte dei conti nuovi compiti, e l'impegno che essa ha posto in essere per attuarle - impiegando tutte le risorse disponibili - possono aver comportato perplessità e apprensione sotto il profilo degli equilibri fra i vari poteri dello Stato e per i riflessi sulle autonomie.

Credo che questi timori non abbiano motivo di essere.

La Corte si limita ad ottemperare ai compiti che la Costituzione e le leggi dello Stato le hanno affidato e non potrebbe non farlo senza contravvenire alla sua stessa natura. Essa svolge questo compito con il solo scopo di essere un garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario e della corretta gestione delle pubbliche risorse, nel rispetto delle autonomie dei poteri della Repubblica e degli interessi collettivi.

La Corte, nelle sue diverse componenti, opera osservando il principio della proporzione fra mezzi e risultati, evitando azioni dimostrative ed azzardate e non trascurando prudenza e doveroso riserbo: certamente

possono verificarsi casi che si discostano da questi criteri ma essi trovano rimedio e composizione nello stesso ordinamento.

Con questo spirito, e nel ringraziare tutti i presenti per la cortese attenzione, le chiedo, Sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2014 della Corte dei conti.